

(N. 2528)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati,
nella seduta del 6 marzo 1953 (V. Stampato n. 296)*

d'iniziativa del deputato **PETRUCCI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 MARZO 1958

Modifica degli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, circa l'attribuzione della indennità fissa di volo agli ufficiali dell'Aeronautica militare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato e ruolo amministrazione, ed agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, che non percepiscono l'indennità di volo ad altro titolo, è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'indennità di volo fissa nella misura di lire 5.000 mensili.

Per avere diritto a tale indennità i suddetti ufficiali debbono compiere, entro il periodo

di tempo stabilito dal Ministero della difesa-Aeronautica, il minimo dei voli da questo prescritto.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, di lire 22 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà provveduto mediante una corrispondente riduzione del capitolo 184 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.